



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 13 febbraio 2006

RIUNIONE C.A.F. LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2006 – INIZIO ORE 14.00 **PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA**

1) Reclamo calc. DI CANIO PAOLO

avverso le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 10.000,00 seguito gara Lazio / Juventus del 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 220 del 23.01.2005)

RIGETTATA l'istanza di sospensione e dichiarato **INAMMISSIBILE** nel resto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

2) “ F.C. PEDASO

avverso decisioni merito gara Pedaso/Montottone del 22.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 15.12.2005)

RESPINTO

3) “ A.S.D. AMOR SPORTIVA

avverso decisioni merito gara Amor Sportiva/Beata Giuliana del 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 22.12.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

4) “ A.S.D. LIBERTAS ZACCAGNINI

avverso la sanzione della squalifica del calciatore RAO Francesco sino al 23.11.2007 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.31 del 12.1.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

5) “ calc. SANZONE MARCO

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2007 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 79 del 17.1.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

6) Ricorso per revocazione U.S. PASSIGNANESE

avverso la sanzione dell'esclusione dal campionato di competenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. h), C.G.S. inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, per violazione dell'art. 6, commi 2 e 3 C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)

RIUNITI gli appelli n.6 e n.7 e dichiarati **INAMMISSIBILI**, ai sensi dell'art. 35 C.G.S.

7) Ricorso per revocazione Sig. BIRELLI ADRIANO

già presidente dell'U.S. Passignanese avverso la sanzione inflitta dell'inibizione per anni 2, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, per violazione dell'art. 6, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 17/C del 14.11.2005)

8) Reclamo POL. ALEXINA

tendente ad ottenere la ripetizione delle gare disputate dal 13.11.2005 al 23.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per tardività

9) “ C.S. LIPARI

avverso decisioni merito gara Roccese/Lipari del 17.12.2005 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.32 del 19.1.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F.

10) “ POLISPORTIVA CALCIO SICILIA

avverso le sanzioni adottate a seguito dell'impugnativa del Presidente del Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n.25 del 19.01.2006)

RESPINTO